



Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Modifica del 14 dicembre 2018

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018¹,
decreta:*

I

La legge federale del 6 ottobre 2006² sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue:

Titolo

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 1, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1, primo periodo

¹ La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi.
...

Art. 2 lett. d

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

- d. le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

¹ FF 2018 1049

² RS 951.25

Art. 3 Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fidejussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell'8 novembre 1934³ sulle banche.

Art. 4 cpv. 1 lett. c

¹ Sono riconosciute le organizzazioni:

- c. indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;

Art. 6 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione
alla copertura delle perdite

¹ Le organizzazioni riconosciute possono concedere fidejussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

² La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fidejussioni ai sensi della presente legge.

³ Sono fatti salvi gli articoli 71a–71d della legge del 25 giugno 1982⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 7 Spese d'amministrazione

¹ La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fidejussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

² Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

Art. 8 Finanziamento

¹ L'Assemblea federale stanZIA con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

² Il volume netto delle fidejussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

³ Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fidejussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

³ RS 952.0

⁴ RS 837.0

Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti

Il presidente: Jean-René Fournier

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2018⁵

Termine di referendum: 7 aprile 2019

⁵ FF **2018** 6677

